R.G. N. 299/2021 R.G.



TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Teramo, Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

D.ssa Angela DI GIROLAMO - Presidente

D.ssa Silvia FANESI - Giudice

Dr. Claudio DI GIACINTO - Giudice relatore

nel procedimento camerale iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, ha emesso la seguente

ORDINANZA

tra

MARIO rappresentato e difeso dall'Avv.

i giusta procura allegata

al fascicolo del reclamo

- RECLAMANTE

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mainetti, giusta delega posta in calce all'atto di pignoramento immobiliare, ed elettivamente domiciliata in Teramo, presso lo studio dell'Avv. Franco Ianni

- RECLAMATA

Oggetto: reclamo ex artt. 624, comma 2 e 669 terdecies c.p.c.

Con ricorso del 4.2.2021 Mario ha proposto reclamo ex artt. 624, comma 2 e 669-terdecies c.p.c avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo il 19.1.2021, con la quale il GE, nel giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato dall'odierno reclamante (nella proc. Esec. nr. 106/2018 RGEI) aveva rigettato l'opposizione e l'istanza di sospensione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Ha dedotto, in sintesi, l'istante che: i) con il predetto ricorso ex art. 615 c.p.c. aveva proposto opposizione all'esecuzione promossa in suo danno dalla Banca Popolare di Sondrio, a mezzo di pignoramento immobiliare notificato il 6.4.2018, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo telematico n. 5136/2015, emesso dal Tribunale Civile di Roma (r.g. n. 10255/2015), non



opposto; ii) che nella predetta opposizione è contestato il diritto della creditrice procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti in ragione dell'asserita nullità delle fideiussioni omnibus dallo stesso rilasciate in favore della Banca in data 22 ottobre 2007 e 3 agosto 2010, in quanto ripetitive dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della legge antitrust; iii) che tale nullità ben può esser fatta valere in sede esecutiva, attesi la sua rilevabilità d'ufficio ed il principio di derivazione comunitaria secondo cui la normativa dei singoli Stati deve prevedere un meccanismo di armonizzazione che nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento che ha acquisito la caratteristica di cosa giudicata, attribuisca il potere in capo al Giudice di eseguire un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi; iv) ha criticato, dunque, il provvedimento del GE, sostanzialmente ribadendo tali principi, ed invocando la sospensione della procedura esecutiva.

Con comparsa dell'8.3.2021 si è costituita in giudizio la reclamata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e della connessa istanza sospensiva, invocando, dunque, il rigetto del reclamo.

In seguito all'udienza del 19.03.2021, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 221, commi 2 e 4 del D.L. 34/2020, n. 34 ed all'art. 23 D.L. 28-10-2020, n. 137, innanzi al Giudice delegato alla trattazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Il reclamo è infondato.

Giova premettere che, come è noto, le opposizioni esecutive, dopo la riforma di cui alla l. n. 52/2006, sono strutturate secondo una prima fase necessaria, che si svolge nelle forme camerali ex art. 185 disp. att., dinanzi al giudice dell'esecuzione, nella quale questi può sospendere la procedura (cfr., con riguardo all'opposizione all'esecuzione, l'art. 624 c.p.c.) ed una seconda fase eventuale a cognizione piena di fronte al giudice della cognizione.

Ne deriva che, sia pure nel rispetto del carattere interamente devolutivo e sostitutivo del reclamo, giova analizzare le censure mosse dall'opponente, alla luce dell'istanza di sospensione e tenendo conto della necessaria sommarietà della cognizione propria della fase di esame della detta istanza (e, quindi, della fase relativa fase di reclamo), essendo rimessa al futuro giudizio di merito la analitica cognizione delle eccezioni sollevate nella fase oppositiva.

Ciò chiarito, ritiene il Collegio che l'istanza di sospensiva non sia suscettibile di accoglimento, atteso che la spiegata opposizione all'esecuzione non appare assistita da un *fumus* di ammissibilità e di fondatezza e considerato che non risulta sussistente nemmeno il *periculum in mora*.



- 1. Con riguardo al primo aspetto, premesso che l'opponente ha sollevato censure afferenti non già l'esistenza o la validità del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta (cioè contestazioni attinenti al diritto processuale di agire in via esecutiva), bensì, più a monte, la (in)sussistenza del diritto sostanziale azionato nel titolo stesso, sulla scorta della denunciata nullità contrattuale, basti rilevare che:
- a) il diritto sostanziale è stato già accertato nel giudizio monitorio che ha portato alla formazione del titolo esecutivo e risulta ormai definitivamente cristallizzato nello stesso, onde eventuali doglianze di merito avrebbero dovuto esser fatte valere nella opportuna sede di cognizione (rectius: giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), potendosi viceversa far valere nella parentesi di cognizione caratterizzata dal giudizio di opposizione all'esecuzione solo quelle contestazioni di merito che non risultino "coperte" dalla pronuncia giudiziale, poiché, ad esempio afferenti a circostanze sopravvenute (id est: sopravvenuto totale e/o parziale pagamento, dopo la formazione del titolo e non tenuto in conto dal precetto); ma una volta che la pronuncia che abbia accertato la sussistenza del diritto di credito non sia stata impugnata nei termini di legge e che su di essa si sia formato il giudicato, tale sussistenza non potrà esser contestata nella sede delle opposizioni esecutive, per essere ormai il titolo esecutivo (e l'accertamento ivi contenuto) intangibile, se non in ordine ai fatti sopravvenuti.
- Tali principi sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato: - che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicchè, in sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia (Cass. Ord. 15 maggio 2017, n. 11989); - che, in particolare, "attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo" (Cass.



19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664); - che, ancora: "nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (Cass. 3277 del 2015), fermo il mero vaglio, da parte del Giudice dell'opposizione, della persistenza della validità del titolo (ad es. perché in ipotesi venuto meno per effetto di una pronuncia emessa in grado successivo) ovvero di quei fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (ad. es pagamento): cfr., in senso similare, Cass. 3619 del 2014; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850);

- c) Né, per le medesime ragioni, possono assumere rilievo le deduzioni dell'opponente in ordine alla necessità di rilevare d'ufficio le nullità contrattuali in ogni stato e grado: tale principio, invero, trova la sua declinazione pur sempre nell'ambito del *giudizio di cognizione volto alla formazione del titolo esecutivo* e nelle eventuali fasi di impugnazione avverso il relativo provvedimento finale, in quanto siano proposte nei termini di legge (ed infatti, le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità richiamate dal reclamante affermano la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'appello e non già in sede esecutiva);
- d) Del tutto irrilevante appare il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. I, 18 febbraio 2016, C-49/14) atteso che nel caso affrontato dalla Corte la possibilità per il giudice dell'esecuzione di valutare d'ufficio le clausole abusive è circoscritta alla particolare conformazione della procedura monitoria nel diritto Spagnolo, nell'ipotesi cioè di mera statuizione del «Secretario judicial » e mancato intervento del Giudice, nel qual caso configurandosi un "procedimento chiuso senza possibilità che venga eseguito un controllo dell'esistenza di clausole abusive in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore"…"il consumatore, di fronte a un titolo esecutivo, potrebbe trovarsi nella situazione di non poter beneficiare, in nessuna fase del procedimento, della garanzia che venga compiuta una tale valutazione": situazione, dunque, ben diversa dal caso in esame, atteso che, come è noto, nella fase di ingiunzione innanzi al Giudice Italiano ben è possibile il controllo officioso delle nullità contrattuali, non ponendosi dunque alcun rischio di pregiudizio dell'effettività di tutela di cui alla richiamata direttiva 93/13.
 - 2) solo ad abundantiam, sempre con riguardo al fumus, osserva in ogni caso il collegio:



- che l'opponente, in quanto legale rappresentante della società debitrice principale, ha assunto la garanzia non in qualità di "consumatore" (cfr. al riguardo Cass. Civ., Sez. VI, 8 maggio 2020, n. 8662);
- che in ogni caso, l'eventuale nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI costituisce una nullità parziale ex art. 1419 c.c., in quanto non incidente né sulla struttura né sulla causa del contratto medesimo, che resterebbe valido ed efficace nelle residue parti (cfr. al riguardo, in parte motiva, Corte di Cassazione n. 24044/2019 nonché Trib. Roma, 3 maggio 2019, n. 9354), con la conseguenza che, sotto tale profilo, l'eccezione proposta sarebbe stata inidonea in ogni caso a paralizzare la pretesa dell'opposta, apparendo invero priva di utilità concreta ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, ove anche fosse superata la censura di inammissibilità;
- 3) Parimenti non può ritenersi sussistente il *periculum in mora*, non essendo allegato (e dimostrato) alcun elemento atto a concretare un pregiudizio concreto ed attuale per l'opponente derivante attesa della definizione del giudizio di merito;

Nè, d'altro canto, tale pregiudizio può esser individuato nel mero esercizio dell'azione esecutiva, altrimenti addivenendosi ad un'interpretazione che porterebbe a ravvisare *in re ipsa* il *periculum* nelle opposizioni esecutive, occorrendo viceversa dedursi (e dimostrarsi) la sussistenza di uno specifico pregiudizio – che ecceda l'ordinario pregiudizio subito dal debitore per l'esecuzione forzata – e che non sia suscettibile di riparazione economica: a tal riguardo, l'istante non ha addotto e documentato alcun rischio di incapienza in capo all'opposta, tale da poter fondare un pericolo di non ripetibilità delle eventuali somme corrisposte e poi ritenute non dovute all'esito del giudizio di opposizione.

Il reclamo è dunque infondato.

Le spese di procedura (da liquidarsi in ragione del carattere puramente eventuale della fase a cognizione piena dei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, con la conseguente attitudine definitoria dell'ordinanza del GE – e dell'ordinanza emessa in sede di reclamo - cfr. Cass. Civ. sent. 22033/11 e 22503/11 e Cass. Civ. Ord. 17266/09) seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 37/2018.), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 52.000 ad euro 260.000), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella (procedimenti cautelari) per la fase di studio ed introduttiva, e con la riduzione del 50 % per la fase di trattazione e decisionale (in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'assenza di istruttoria e di scritti conclusivi) ex artt. art. 4.1 e 4.5 D.M. cit.



RG n. 299/2021

P.Q.M.

- Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MARIO con ricorso depositato in data 4.2.2021, così provvede:
- 1. Rigetta il reclamo, per le ragioni di cui in parte motiva e conferma l'ordinanza impugnata;
- 2. Condanna il reclamante a rifondere le spese della procedura in favore della reclamata che si liquidano in euro 5.769,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA e c.p.a. ove dovute come per legge;

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 21.5.2021

Il Giudice-rel.

Dott. Claudio Di Giacinto

Il Presidente Dott.ssa Angela Di Girolamo

